

**Linee Guida per il
riconoscimento di
iniziative di Educazione
Finanziaria
(c.d. Vademecum Blu)**

luglio 2024

1. L'Attività di Riconoscimento: la Descrizione del Processo.

Nell'ambito dell'attività di riconoscimento, gli obiettivi primari del Comitato sono due: promuovere e sensibilizzare. Il Comitato, come soggetto pubblico, si pone come obiettivi attuativi la qualità e la distribuzione (inclusione) dell'informazione finanziaria, valorizzando, da un lato, l'attività delle istituzioni che del Comitato fanno parte (i Partecipanti, gli *shareholder*) e, dall'altro, riconoscendo, ove meritevoli, le iniziative di soggetti terzi attivi nella comunità economica, civile e sociale (gli *stakeholder*).

Le sinergie dell'azione del Comitato al servizio di *shareholder* e *stakeholder* si concretizzano, in particolare, nella sua attività di riconoscimento di iniziative promosse da soggetti esterni al Comitato, volte a promuovere in modo efficace la conoscenza bancaria, finanziaria, assicurativa e previdenziale.

L'efficacia di una iniziativa dipende dalla sua qualità. Un soggetto esterno (il *proponente*) potrà chiedere al Comitato di riconoscere una sua iniziativa. Il Comitato formulerà le sue valutazioni su ogni iniziativa proposta attraverso un processo di analisi il più possibile oggettivo, volto a valutare due profili considerati in sequenza: alcune caratteristiche del soggetto proponente e la qualità della proposta. Alle iniziative valutate idonee sotto i due profili sarà data adeguata *visibilità*.

Il processo di riconoscimento si svolgerà nei tre stadi di seguito descritti. La durata del processo sarà, di norma, di trenta giorni che decorrono dal momento dell'arrivo della richiesta alla Segreteria del Comitato, completa in tutte le sue parti, incluse eventuali integrazioni. La Segreteria del Comitato darà conferma della ricezione della proposta al proponente.

Primo stadio: l'affidabilità. L'affidabilità è assicurata se il soggetto in questione rispetta, e ha rispettato in passato, le regole di condotta definite nel presente Vademecum. Aver già partecipato a iniziative promosse dal Comitato - sulla base di regole diverse - non è prova di affidabilità ai sensi del presente Vademecum. Eventuali violazioni alle regole di condotta, quando rilevate, saranno comunicate dal Comitato al soggetto terzo che è tenuto a porvi rimedio. Chiunque potrà inviare segnalazioni di presunte violazioni alla Segreteria del Comitato.

Secondo stadio: l'idoneità. L'idoneità della proposta è valutata in base a criteri definiti nel presente Vademecum, dove viene posta particolare attenzione alla gestione dei conflitti di interesse e alle caratteristiche dell'iniziativa. Il proponente può richiedere il riconoscimento di una iniziativa insieme a uno dei Partecipanti al Comitato, previo accordo con lo stesso, raggiunto prima dell'invio della richiesta. Il Comitato, attraverso un suo Componente, e dopo aver riconosciuto una iniziativa, può ad essa partecipare. Le proposte di iniziativa non potranno essere supportate finanziariamente dal Comitato, salvo casi specifici debitamente motivati (quali ad esempio il riconoscimento di premi a studenti).

Terzo stadio: la visibilità. Se un'iniziativa è idonea, l'obiettivo del Comitato è promuoverla, al fine anche di sensibilizzare i relativi pubblici di riferimento. Il riconoscimento di una iniziativa dà diritto all'utilizzo della dicitura di cui al paragrafo 5, esclusivamente nell'ambito della specifica iniziativa proposta.

2. I Proponenti

La crescente consapevolezza dell'importanza dell'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale negli ultimi anni è stata accompagnata da un sempre maggiore coinvolgimento di molteplici attori, tra cui governi, enti pubblici, regolatori, istituzioni finanziarie, organizzazioni non-profit.

Da un lato, la pluralità di attori assicura un'offerta variegata e consente di raggiungere un numero sempre più ampio di persone; dall'altro, la partecipazione di diversi soggetti – ciascuno con obiettivi, interessi e approcci potenzialmente diversi – rende necessario uno stretto coordinamento delle diverse iniziative, per assicurarne l'efficacia, la qualità e la coerenza.

Il presente Vademecum Blu si rivolge a:

- a) soggetti che offrono servizi e prodotti finanziari, previdenziali e/o assicurativi, con scopo di lucro:** ad esempio, banche, società di assicurazione, mercati azionari, agenti e consulenti finanziari, intermediari autorizzati a prestare servizi finanziari o di pagamento;
- b) soggetti non finanziari, che svolgono iniziative di educazione finanziaria, previdenziale e assicurativa come attività commerciale, con scopo di lucro:** ad esempio, società professionali che svolgono attività di educazione finanziaria per conto di terzi, società di consulenza, società di comunicazione, società che gestiscono siti web o canali social;
- c) soggetti collegati al settore finanziario, senza scopo di lucro:** ad esempio, associazioni di emanazione bancaria, finanziaria e assicurativa, fondazioni, enti di previdenza e assistenza pubblici e privati;
- d) soggetti non collegati al settore finanziario e Istituzioni senza scopo di lucro:** ad esempio, associazioni del terzo settore, NGOs, associazioni di consumatori, sindacati, istituzioni di ricerca, comuni, regioni e altri enti pubblici.

In linea con quanto suggerito dalle OECD/INFE *Guidelines*, i soggetti di cui alle lettere c) e d) possono presentare richiesta di riconoscimento in autonomia. I **soggetti con scopo di lucro, di cui alle lettere a) e b)**, possono avanzare una richiesta di riconoscimento delle proprie iniziative solo per il tramite e in collaborazione con i soggetti di cui alle lettere c) e d), oppure con l'affiancamento di un'istituzione pubblica. L'affiancamento da parte dei soggetti di cui alle lettere c) e d) o di istituzioni pubbliche mira anche a garantire nel continuo la conformità dell'iniziativa al Vademecum. Eventuali domande presentate in autonomia, salvo quanto previsto in deroga al successivo paragrafo, verranno rigettate come incomplete.

In deroga al principio di cui sopra, è ammissibile l'autonoma proposta di un soggetto di cui alla lettera a), purché ricorrano tutte le seguenti tre circostanze (di cui va fatta menzione nella richiesta di riconoscimento):

- esiste all'interno del soggetto una struttura organizzativa separata e dedicata all'educazione finanziaria, assicurativa e/o previdenziale;
- tale struttura è posta alle dirette dipendenze dell'alto vertice o è comunque inserita in una linea gerarchica distinta da quella del settore commerciale, in presenza di presidi che ne garantiscano l'autonomia e l'indipendenza;
- tale struttura è identificabile con un proprio nome, logo o altro segno, che ne permetta la pubblica riconoscibilità e la univoca attribuzione delle relative iniziative.

Non possono avanzare richiesta di riconoscimento persone fisiche, singoli professionisti e

ditte individuali.

3. Le Iniziative

L'educazione finanziaria, previdenziale e assicurativa coinvolge un insieme di conoscenze, competenze e atteggiamenti diversi, e mira a orientare i comportamenti verso scelte informate e consapevoli. I criteri qui definiti per la valutazione dell'idoneità delle proposte fanno riferimento alle "Linee Guida per lo sviluppo delle competenze di educazione finanziaria nelle scuole" e alle "Linee Guida per la realizzazione di programmi di educazione finanziaria per gli adulti" pubblicate dal Comitato. Le linee Guida si basano sull'esperienza finora acquisita dal Comitato in fase di attuazione della "Strategia nazionale per l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale", e traggono ispirazione dalle OECD/INFE *Guidelines for private and non-profit stakeholders in financial education* (novembre 2014).

I criteri definiti nel Vademecum si applicano a programmi strutturati di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale (d'ora in poi "iniziative"); non si applicano, invece, a eventi singoli. Nel caso gli eventi singoli siano realizzati nell'ambito del Mese o della GMW si applicano linee guida specifiche.

In particolare, si potrà trattare di iniziative formative in presenza ovvero online, il cui programma sia articolato in più incontri o più edizioni, ovvero di informative pubbliche, online (ad esempio, siti internet) o divulgate con altri *media*, non occasionali, con la previsione di periodici e costanti aggiornamenti.

Nella definizione dei programmi delle iniziative, si dovrà tener conto dei quadri delle competenze individuati nelle sopra menzionate Linee guida, che individuano anche i concetti minimi da sviluppare nelle iniziative formative.

Come verrà precisato meglio anche in seguito, i materiali eventualmente distribuiti durante l'iniziativa o scaricabili online devono essere gratuiti e liberamente accessibili; qualora sia richiesta una registrazione sul sito per l'accesso ai materiali online o per partecipare all'iniziativa, tale registrazione non deve essere poi utilizzata a fini commerciali (ad esempio, per offrire prodotti e servizi finanziari o ulteriori contenuti educativi a pagamento). Le iniziative non devono riguardare soltanto la clientela dei soggetti coinvolti nell'organizzazione.

Oltre a ciò, le iniziative devono avere le seguenti caratteristiche:

- la potenziale replicabilità, ad esempio, in altri comuni o regioni e rispetto a diversi gruppi di destinatari;
- la previsione di strumenti di monitoraggio del gradimento e del livello di apprendimento (ad esempio, questionari in entrata o in uscita, *survey* specifiche, indicatori di interesse per l'argomento e, per i siti internet, numero di visite o di collegamenti, *like* e commenti, tempo di permanenza sulla pagina web, ecc.). In particolari contesti organizzativi, il Comitato potrà valutare l'ammissibilità di strumenti di monitoraggio "a campione".

In ogni caso, esse non potranno:

- consistere in attività di presentazione, comunicazione, promozione o consulenza rispetto a un prodotto o servizio offerto;
- prevedere interventi di amministratori delegati, direttori o altri rappresentanti che

occupano posizioni di vertice all'interno dei soggetti di cui al punto a) del precedente paragrafo;

- far riferimento, in occasione e a margine dell'iniziativa formativa, alla disponibilità di un consulente finanziario, assicurativo e/o previdenziale per attività di presentazione, comunicazione, promozione o consulenza di un prodotto o servizio offerto;
- essere dirette unicamente ai clienti dei soggetti di cui al punto a) del precedente paragrafo.

Nel decidere sul riconoscimento di una iniziativa, il Comitato presterà particolare attenzione al fatto che una proposta rispetti i criteri espressi nel seguente elenco:

- 1) le iniziative devono poter essere ricondotte chiaramente ai promotori;
- 2) il materiale utilizzato, distribuito o pubblicato, nonché i contributi e gli interventi svolti nel corso dell'iniziativa devono: i) fornire informazioni imparziali e oggettive; ii) non contenere giudizi di valore; iii) presentare diversi punti di vista, se utile; iv) dare esempi basati su dati storici. Il linguaggio e i contenuti devono essere corretti, accurati, ben argomentati e aggiornati, nonché adeguati al target di riferimento;
- 3) gli interventi previsti nell'ambito dell'iniziativa devono essere curati da persone in possesso di adeguate competenze e capacità didattiche: i promotori definiscono i criteri in base ai quali queste persone sono scelte, tenuto conto dei titoli, delle qualifiche personali, nonché dell'esperienza maturata;
- 4) le iniziative di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale non possono essere mai occasioni per pubblicizzare specifici prodotti e servizi. In particolare, non è possibile nominare nelle locandine e nel corso delle iniziative specifici prodotti o servizi finanziari, assicurativi e previdenziali, né utilizzare o distribuire materiale informativo – anche al termine dell'iniziativa – contenente loghi o altri simboli identificativi riconducibili a specifici prodotti o servizi finanziari. Nomi, loghi e marchi dei soggetti finanziari non devono avere un rilievo prevalente rispetto ai contenuti;
- 5) la partecipazione alle iniziative e i relativi materiali devono essere gratuiti per i partecipanti.

Resta inteso, che nell'ambito di iniziative effettuate in collaborazione con soggetti di cui alle lettere a) e b), i proponenti devono monitorare la qualità dei contenuti e assicurare l'assenza di conflitto di interesse.

Sono, infine, particolarmente apprezzati la pluralità e la varietà dei canali di comunicazione e di svolgimento delle iniziative, nonché il ricorso a metodi e strumenti che creano interazione e coinvolgimento (come l'uso di quiz, video e altri strumenti multimediali). Il Comitato si riserva la possibilità di effettuare delle valutazioni – anche a campione – della qualità e del gradimento delle iniziative proposte, ad esempio attraverso la sottoposizione di questionari ai partecipanti e/o altri strumenti di monitoraggio.

4. La Domanda di Riconoscimento

I soggetti che intendono avviare la procedura di riconoscimento da parte del Comitato delle proprie iniziative di educazione finanziaria, assicurativa e/o previdenziale devono inviare una esplicita richiesta via mail alla Segreteria del Comitato (segreteria.comitatoedufin@mef.gov.it), utilizzando il modulo messo a disposizione sul sito. La richiesta contiene le seguenti informazioni:

- la descrizione dell'iniziativa e delle ragioni per cui potrebbe ottenere il riconoscimento del Comitato;

- i criteri in base ai quali sono stati scelti i partner, i docenti o le persone che hanno un ruolo all'interno dell'iniziativa;
- l'eventuale materiale da pubblicare sul portale del Comitato nella sezione dedicata alle iniziative dei soggetti privati, con l'indicazione delle modalità di contatto dei referenti e di accesso alle iniziative, nonché della persona da contattare qualora la documentazione prodotta non sia sufficiente per la valutazione, o presenti elementi dubbi;
- l'esplicita conferma dell'adesione alle condizioni individuate nel presente Vademecum Blu;
- ogni altro elemento utile alla valutazione dell'iniziativa, sulla base delle caratteristiche sopra descritte e secondo i principi di cui al presente Vademecum.

5. La Valutazione

Il Comitato si avvale di un panel tecnico per la valutazione delle iniziative, secondo quanto descritto nel presente Vademecum, ed esamina le proposte ai fini del riconoscimento.

In generale, ai fini della semplificazione e velocizzazione dell'attività di riconoscimento, ogni richiesta dovrà segnalare in modo chiaro, completo e veritiero se si tratta di repliche di format educativi già riconosciuti dal Comitato.

In caso di valutazione positiva, la Segreteria del Comitato – dopo aver informato il soggetto interessato – pubblica l'iniziativa e il relativo materiale sul portale del Comitato, nella sezione dedicata.

Le iniziative che verranno riconosciute potranno esporre, nel materiale informativo relativo all'iniziativa, la dicitura “Questa iniziativa è stata riconosciuta dal Comitato Edufin”.

Qualora la documentazione prodotta non sia sufficiente per la valutazione, o presenti elementi dubbi, o si ritenga utile visionare e/o acquisire il materiale didattico e informativo afferente all'iniziativa, la Segreteria del Comitato contatta il proponente per le opportune integrazioni e modifiche.

Ove emerga la violazione delle regole presenti nel Vademecum Blu, il Comitato si riserva la facoltà di rimuovere l'iniziativa in questione dal portale del Comitato e chiedere la cancellazione del riferimento al Comitato nel materiale informativo.

Il Vademecum Blu verrà costantemente aggiornato, per tenere conto dell'evoluzione delle prassi e del contesto economico e sociale. A tal fine il Comitato terrà conto anche di eventuali comunicazioni scritte che perverranno dai soggetti terzi che hanno ottenuto il riconoscimento delle iniziative.